



**Comune di Giavera del Montello
(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2010)

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 4
ART. 3 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	pag 4
ART. 4 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’	pag 4
ART. 5 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURA INTERNA	pag 4
ART. 6 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO	pag 5
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 5
ART. 7 – SEDUTE	pag 5
ART. 8 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE	pag 5
ART. 9 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag 5
ART.10 – RISPETTO DEL TERMINE CONCLUSIVO	pag 6
ART.11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag 6
ART.12 – RIMBORSO SPESE	pag 6
ART.13 – NORMA TRANSITORIA	pag 6

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Giavera del Montello in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, il Consiglio Tributario.

2. Il Consiglio Tributario coadiuva l'Ufficio Tributi del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

2. Il Consiglio Tributario provvede, per le finalità di cui al comma precedente, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione.

3. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

4. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale.

5. Il Consiglio Tributario delibera inoltre in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, nonché ogni altra collaborazione con l'Agenzia del Territorio ritenuta utile al perseguimento delle proprie finalità.

6. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il consiglio Tributario è composto da **5 membri**, eletti dal Consiglio Comunale, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi consiliari.
2. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. Non saranno previste nomine di supplenti.
4. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.
5. Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 4 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
 - c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - i parlamentari;
 - i consiglieri regionali;
 - i consiglieri e assessori provinciali e comunali;
 - i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di Giavera del Montello, nonché i dipendenti del Comune;
 - i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
 - persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

ART. 5 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare, le cui determinazioni da trasmettere al Comune saranno, però, sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

ART. 6 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.
2. Provvede, altresì, alla nomina di un segretario al proprio interno.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 7 – SEDUTE

1. Le sedute del consiglio tributario sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
2. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non partecipa il contribuente, che tuttavia può chiedere di intervenire per esporre le proprie ragioni.
3. Alle sedute possono presenziare, senza voto deliberativo, il sindaco o un assessore da lui delegato.
4. In ragione dei temi all'ordine del giorno o per particolari problematiche, il consiglio può invitare persone esterne a partecipare alla sedute, con esclusive funzioni didattiche o di consulenza normativa.
5. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal presidente del consiglio tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal presidente della seduta che dal segretario.

ART. 8 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il consiglio tributario si riunisce su convocazione del presidente o in sua assenza del vice presidente.
2. La convocazione può essere promossa a seguito di richiesta scritta del sindaco o di almeno un terzo dei membri in carica. In tal caso il presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.
4. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del comune.
5. La riunione del consiglio tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 9 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il consiglio tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 10 – RISPETTO DEL TERMINE CONCLUSIVO

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, il consiglio tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

ART. 11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

2. E' fatto obbligo a ciascun consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal precedente comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 12 - RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del consiglio tributario verrà corrisposto un rimborso spese per ogni seduta pari a quello percepito dai membri del consiglio comunale, se compatibile con il disposto di cui all'art. 18 comma 2 bis del DL 78/2010.

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima convocazione del consiglio tributario promossa dal sindaco per l'elezione di cui all'art.7, funge da presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il segretario comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.